

L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (1)

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicita' dei prezzi (2). (3)

Indice

- Art. 1 Finalita'.*
Titolo I Comunicazione e pubblicita' dei prezzi e dei dati sulle strutture.
Art. 2 Soggetti obbligati alla comunicazione.
Art. 3 Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.
Art. 4 Comunicazione supplementare.
Art. 5 Prima comunicazione.
Art. 6 Modalita' di comunicazione.
Art. 7 Procedure.
Art. 8 Pubblicita' dei prezzi.
Titolo II Classificazione delle strutture.
Art. 9 Segnalazione Certificata Inizio Attivita'.
Art. 9 bis Contenuto della SCIA.
Art. 10 Obbligatorieta' della classifica.
Art. 11 Controlli.
Art. 12 Comunicazioni obbligatorie.
Art. 13 Pubblicazione.
Art. 14 Revoca della classifica.
Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione.
Art. 16 Revoca dell'autorizzazione - Diffida - Sospensione.
Art. 17 Rinnovi annuali.
Art. 18 Chiusura temporanea e cessazione attivita'.
Art. 19 Modifiche e variazioni.
Art. 20 Validita' della classifica.
Art. 21 Istruttoria per la classificazione.
Art. 22 Denominazione.
Art. 23 Attribuzione di migliore classificazione.
Art. 24 Revisione di classifica.
Titolo III Ricorsi avverso la classifica.
Art. 25 Presentazione dei ricorsi.
Art. 26 Composizione commissione.
Art. 27 Designazione rappresentanti.
Art. 28 Istituzione e funzionamento.
Titolo IV Rilevazione statistica.
Art. 29 Raccolta dati.
Art. 30 Trasmissione dati.
Art. 31 Elaborazione dati.
Art. 32 Elaborazione dati Province.
Titolo V Vigilanza e controllo.
Art. 33 Funzioni di vigilanza e di controllo.
Art. 34 Vigilanza e controllo
Art. 35 Competenze
Art. 36 Pubblicazione
Art. 37 Tessera di riconoscimento
Art. 38 Atti di accertamento
Titolo VI Sanzioni.
Art. 39 Sanzioni amministrative.
Art. 40 Segnalazione agli enti.
Art. 41 Pagamento in misura ridotta.
Art. 42 Devoluzione dei proventi.
Art. 43 Emissione di ordinanza - ingiunzione.
Art. 44 Validita' dell'ordinanza - ingiunzione.
Art. 45 Termine per il pagamento.
Art. 46 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
Art. 47 Incasso coattivo.
Art. 48 Entita' delle sanzioni amministrative.

(1) Pubblicata nel BURA 5 febbraio 1993, n. 4.

(2) L'originale titolo della presente legge (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) e' stato cosi' sostituito dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). In materia di agriturismo, vedi le nuove norme contenute nella [L.R. 31 maggio 1994, n. 32](#). Vedi, inoltre, l'[art. 123](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), ai sensi del quale le funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) nelle more della soppressione di quest'ultima, disposta dall'[art. 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#).

(3) In materia di agriturismo, vedi le nuove norme contenute nella [L.R. 31 maggio 1994, n. 32](#). Vedi, inoltre, l'[art. 123](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), ai sensi del quale le funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) nelle more della soppressione di quest'ultima, disposta dall'[art. 1, L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#).

*Art. 49 Recidiva.
Art. 50 Prescrizione.
Art. 51 Norme di riferimento.
Art. 52 Norma transitoria.
Art. 53 Norma abrogativa.*

Art. 1
Finalita'.

1. La presente legge disciplina le modalita':
- a) di raccolta, trasmissione e pubblicita' dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;
 - b) di classificazione delle strutture ricettive;
 - c) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;
 - d) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
 - e) di applicazione delle eventuali sanzioni. (4)

Titolo I
Comunicazione e pubblicita' dei prezzi e dei dati sulle strutture.

Art. 2
Soggetti obbligati alla comunicazione.

1. Chiunque apre o gestisce:
- a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della [legge regionale 28 aprile 1995, n. 75](#) (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all'aria aperta come regolamentate dalla [legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16](#) (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta);
 - b) eventuali altre strutture destinate alla ricettivita' turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
 - c) stabilimenti balneari
comunica al Dipartimento regionale competente le caratteristiche degli esercizi secondo le modalita' di cui agli articoli 3 e 6. (5)

(4) Articolo cosi' sostituito dall'[art. 66](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 1 - Finalita'.

La presente legge disciplina le modalita':

- a) di raccolta, trasmissione e pubblicita' dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, relativi ai principali servizi;
- b) di classificazione delle strutture ricettive;
- c) di presentazione di eventuali ricorsi avverso la classificazione, e di funzionamento dell'apposita commissione;
- d) di raccolta, trasmissione, elaborazione dei dati relativi all'intero movimento turistico abruzzese ed alla consistenza delle strutture, anche ai fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive;
- e) dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;
- f) di applicazione delle eventuali sanzioni.>>.

(5) Articolo gia' sostituito dall'[art. 67](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), poi modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), infine cosi' modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 2 - Soggetti obbligati alla comunicazione.

E' fatto obbligo della comunicazione alle Province, ai sensi dell'art. 31 punto 4 della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4, dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature degli esercizi, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli, ai titolari di licenza di esercizio:

- a) delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
- b) di eventuali altre strutture destinate alla ricettivita' turistica individuate e disciplinate, nel rispetto della normativa nazionale, con legge Regionale;
- c) degli stabilimenti balneari.>>.

Art. 3

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comunicano le caratteristiche delle strutture al Dipartimento regionale competente con le modalita' previste dall'articolo 6, secondo le tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attivita', la comunicazione delle caratteristiche delle e' presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attivita'.
3. In caso di subentro nella gestione, il titolare o il gestore subentrante trasmette una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
4. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati. (6)

Art. 4

Comunicazione supplementare.

[Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1o giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1o marzo, e cio' anche nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 3.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione.] (7)

Art. 5

Prima comunicazione.

[Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

La mancata o tardiva segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.]

(8)

Art. 6

Modalita' di comunicazione.

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) secondo le tempistiche stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.
3. [comma abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. e\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#)]
4. [comma abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. e\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#)]

(6) Articolo gia' sostituito dall'[art. 68](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), poi modificato dall'[art. 1, commi 1 e 2, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), infine cosi' sostituito dall'[art. 8, comma 1, lett. c\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 3 - Comunicazione principale.

I soggetti di cui all'art. 2 sono obbligati a comunicare con le modalita' descritte all'art. 6, entro il 1o ottobre di ogni anno:

- i prezzi che intendono praticare dal successivo 1o dicembre;
- i dati esatti sull'attrezzatura dell'esercizio in relazione ai principali servizi.

La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 48.>>.

(7) Articolo cosi' modificato dall'art. 1 della [L.R. n. 67 del 1996](#) e poi abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 4 - Comunicazione supplementare.

Gli operatori di cui all'art. 2, che intendono modificare i prezzi con effetto 1o giugno, possono effettuare una comunicazione supplementare entro il 1o marzo.

La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta l'implicita conferma della validita' della precedente comunicazione.>>.

(8) Articolo cosi' modificato dall'art. 2 della [L.R. n. 67 del 1996](#) e poi abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 5 - Prima comunicazione.

Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.

La mancata, tardiva o incompleta segnalazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 48.>>.

5. [comma abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. e\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#)] (9)

[Art. 7](#)
[Procedure.](#)

[articolo abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. f\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#)] (10)

[Art. 8](#)
[Pubblicita' dei prezzi.](#)

1. Nelle strutture indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a, b e c), i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonche' degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che puo' essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.
3. Il Dipartimento regionale competente predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1. (11)

(9) Articolo già modificato dall'art. 1, [L.R. 26 agosto 1995, n. 117](#), poi sostituito dall'art. 3 della [L.R. n. 67 del 1996](#), successivamente modificato dall'art. 61, comma 1, [L.R. 18 febbraio 2010, n. 5](#), nuovamente sostituito dall'[art. 69, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), ancora sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), infine così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. d\), e\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 6 (Modalità di comunicazione). Le commissioni di cui agli articoli precedenti devono essere inoltrate, in triplice copia, entro i termini fissati dai precedenti artt. 3, 4 e 5, sugli appositi modelli predisposti dal Settore Turismo della Giunta Regionale, alla Provincia, per il tramite della competente Azienda di promozione turistica, e per gli stabilimenti balneari anche alla Capitaneria di Porto, territorialmente competente.

Tali comunicazioni possono pervenire alle Aziende di Promozione Turistica anche per il tramite delle Associazioni di categoria previa espressa delega da parte dei singoli soggetti interessati.

La Provincia, ricevute le comunicazioni delle Aziende di promozione turistica:

- tramite l'originale della comunicazione;
- trasmette due copie vidimate alla Regione entro 20 giorni dai termini di scadenza delle presentazioni fissati negli artt. 3, 4 e 5;
- restituisce agli interessati le tabelle vidimate per la esposizione al pubblico con le modalità stabilite dal successivo art. 8.

La Regione entro i successivi dieci giorni trasmette una copia vidimata all'ENIT, ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti di cui all'art. 3, punto g), della L. 11 ottobre 1990, n. 292.>>.

(10) Articolo già modificato dall'art. 4 della [L.R. n. 67 del 1996](#), poi sostituito dall'[art. 70, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), ancora modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), infine abrogato dall'[art. 8, comma 1, lett. f\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 7 - Procedure.

Le comunicazioni devono contenere i prezzi minimi e massimi dei servizi sulla base dei modelli predisposti dal Settore turismo della Giunta regionale.

Nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici.

I soggetti cui è fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi della presente legge, né inferiore ai minimi, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
- 2) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
- 3) bambini al di sotto di 6 anni;
- 4) guide, accompagnatori ed interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto 1).

Qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti.>>.

(11) Articolo già sostituito dall'[art. 71, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), poi modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), infine così sostituito dall'[art. 8, comma 1, lett. g\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 8 - Pubblicità dei prezzi.

È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile al pubblico, nell'ufficio di ricevimento degli ospiti, la tabella generale vidimata dalla provincia sulla quale sono indicati i prezzi di tutti i servizi da praticare sulla base dell'ultima comunicazione effettuata e vistata dalla provincia.

È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti della sopracitata tabella.

La tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco, sono predisposti in modo conforme ai modelli predisposti dal Settore turismo della Giunta regionale.>>.

Titolo II
Classificazione delle strutture.

Art. 9
Segnalazione Certificata Inizio Attivita'.

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle strutture turistico ricettive sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA e' presentata allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale.
3. La SCIA e' corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonche' delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilita'. (12)

Art. 9 bis
Contenuto della SCIA.

1. La SCIA contiene:
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
 - b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
 - c) denominazione, titolarita', tipologia ricettiva, capacita' ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;
 - d) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
 - e) dati relativi all'immobile, planimetria e piante di tutti i locali dei vari piani ad uso dell'azienda ricettiva asseverate da un tecnico, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e dell'uso cui ciascun locale e' destinato;
 - f) le attivita' di ristorazione presenti;
 - g) il periodo di apertura annuale o stagionale;
 - h) il nulla-osta igienico-sanitario di cui alle vigenti disposizioni di legge;
 - i) i dati della polizza di responsabilita' civile per copertura dei danni arrecati al cliente.
2. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attivita'. (13)

Art. 10
Obbligatorieta' della classifica.

1. La classificazione e' obbligatoria ed e' requisito indispensabile per l'esercizio di un'attivita' turistico ricettiva.
2. All'esterno di ciascun esercizio ricettivo e' esposta in modo visibile una targa contenente:
 - a) la tipologia;
 - b) la denominazione;
 - c) il numero delle stelle corrispondente alla classificazione.
- 2-bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorita' competenti, la pubblicita', la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui all'articolo 2, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della [l.r. 75/95](#), devono indicare apposito Codice Identificativo di Riferimento (CIR) di ogni singola unita' ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo

(12) Articolo gia' sostituito dall'[art. 72](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 3, comma 1](#) e dall'[art. 8, comma 1](#), L.R. 24 novembre 2016, n. 36. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 9 - Funzioni amministrative.

Le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive sono esercitate dalle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 31, punto 3), della L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.

Le aziende di promozione turistica, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, espletano le pratiche istruttorie e formulano proposte sulla classifica da assegnare.

La classifica viene attribuita dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.>>.

(13) Articolo inserito dall'[art. 73](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

regionale e' rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA). La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.

2-ter. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attivita' sono tenuti a pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati. (14)

Art. 11 Controlli.

1. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalita' previste dall'[articolo 19 della L. n. 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del controllo relativo all'autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento regionale competente:
 - a) il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal medesimo Dipartimento;
 - b) la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).Il Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformita' alle previsioni di legge, comunicandone l'esito al SUAP.
3. Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attivita' e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato che non puo' essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.
4. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al [d.p.r. n. 445/2000](#), puo' sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 7 della [legge regionale 26 giugno 1997, n. 54](#) (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) il Comune, fatte salve le competenze regionali, esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture turistico-ricettive.
7. Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento regionale competente, consente l'esercizio dell'attivita' che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.
8. Se la classificazione dichiarata dal titolare non puo' comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attivita'. (15)

Art. 12 Comunicazioni obbligatorie.

1. Il Comune comunica al Dipartimento regionale competente i dati delle strutture ricettive operanti sul territorio, e, in particolare, la denominazione e l'ubicazione esatta, la capienza ricettiva massima

(14) Articolo gia' sostituito dall'[art. 74](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 12, comma 1, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 10 - Obbligatorieta' della classifica.

La classifica e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio all'attivita' di azienda ricettiva, rilasciata senza la preventiva attribuzione di classifica da parte della Giunta provinciale, e' nulla.

L'amministrazione comunale e' tenuta a regolarizzare il procedimento amministrativo in conformita' dei dettami della presente legge.>>.

(15) Articolo gia' modificato dall'art. 1 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e dall'art. 2 della [L.R. n. 117 del 1995](#), poi sostituito dall'art. 5 della [L.R. n. 67 del 1996](#), nuovamente sostituito dall'[art. 75](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 4, comma 1](#), e dall'[art. 8, comma 1](#), L.R. 24 novembre 2016, n. 36. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 11 - Classificazione - Chiunque richieda il rilascio di una licenza per l'apertura di un esercizio ricettivo deve preventivamente dichiarare all'Azienda di Promozione Turistica, competente per territorio, gli elementi necessari per la classificazione. Per le nuove aziende ricettive, la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati. Ove entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera di attribuzione da parte della Giunta Provinciale della classifica provvisoria, il Comune competente non abbia comunicato alla Provincia l'avvenuto rilascio della autorizzazione di cui all'art. 15, il provvedimento di classifica provvisoria decade. La classifica definitiva viene attribuita dalla Provincia entro 90 giorni dall'inizio dell'attivita' dell'esercizio su richiesta dell'interessato, corredata dall'autorizzazione di cui alle leggi sanitarie previste dalle vigenti norme di legge, dal certificato di agibilita' e dalla licenza di esercizio in copie autenticate nei modi di legge, ed a seguito di accertamento da parte dell'Azienda di Promozione Turistica competente per territorio.>>.

consentita e il periodo di apertura, variazioni e cessazioni relative all'attivita', salvo quanto altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione. (16)

[Art. 13](#)
[Pubblicazione.](#)

[Entro trenta giorni dalla data di esecutivita', la deliberazione di classifica della Giunta provinciale, nel caso di nuove aziende ricettive la deliberazione di classifica definitiva, e' pubblicata per estratto sul Foglio annunci legali della Provincia. Tale pubblicazione e' affissa per venti giorni, per estratto, nell'Albo pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio interessato.] (17)

[Art. 14](#)
[Revoca della classifica.](#)

[La classifica viene revocata dalla Giunta provinciale, a seguito di istruttoria esperita dall'A.P.T. competente, quando venga meno anche uno solo dei requisiti considerati obbligatori dalle specifiche leggi che regolano la classificazione delle strutture ricettive.

Copia autenticata del provvedimento esecutivo di revoca viene dalla Provincia notificata al Comune ed al titolare della struttura interessati e all'A.P.T. che ha curato l'istruttoria.

Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso con le modalita' previste nel successivo art. 25.

La presentazione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di revoca della classifica.

Il Comune, scaduti i termini senza che sia stato presentato ricorso procede alla revoca dell'autorizzazione, cosi' come previsto nel successivo art. 16.] (18)

[Art. 15](#)
[Rilascio dell'autorizzazione.](#)

[Il Comune competente per territorio, acquisito l'atto deliberativo di attribuzione della classifica da parte della Giunta provinciale, rilascia l'autorizzazione all'apertura di nuove aziende ricettive, e ne trasmette entro dieci giorni copia alla Provincia e all'azienda di promozione turistica competenti per territorio.

Nella licenza di pubblico esercizio il Comune deve, comunque, indicare la denominazione e l'ubicazione esatta, la classifica assegnata dalla Provincia, la capienza ricettiva massima consentita ed il periodo di apertura, salvo quant'altro espressamente stabilito dalle specifiche leggi regionali di classificazione.] (19)

[Art. 16](#)
[Revoca dell'autorizzazione - Diffida - Sospensione.](#)

[L'autorizzazione ad esercitare le attivita' ricettive di cui alla presente legge e' revocata dal Comune quando viene meno anche uno dei requisiti indispensabili per il rilascio, per motivi di pubblica sicurezza ovvero nel caso di revoca della classifica.

Negli altri casi il Comune puo' procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.] (20)

[Art. 17](#)
[Rinnovi annuali.](#)

1. L'esercizio di una struttura turistico ricettiva, anche per i complessi ad attivita' stagionale, si intende rinnovato annualmente previo versamento delle tasse dovute a qualsiasi titolo.
2. Al Comune territorialmente competente sono trasmesse le attestazioni dei versamenti effettuati. (21)

(16) Articolo gia' modificato dall'art. 2 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e dall'art. 3 della [L.R. n. 117 del 1995](#), poi sostituito dall'[art. 76](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 12 - Notifica della classifica. Copia autenticata del provvedimento esecutivo di classifica viene dalla Provincia notificata al Comune interessato, al richiedente e all'azienda di promozione che ha curato l'istruttoria.>>.

(17) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(18) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(19) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(20) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(21) Articolo cosi' sostituito dall'[art. 77](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 17 - Rinnovi annuali.

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attivita' stagionale, si intende rinnovata annualmente previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Al competente Comune devono essere trasmessi gli attestati dei versamenti effettuati e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui il titolare attesti che non e' intervenuta alcuna delle variazioni previste nel successivo art. 19.>>.

Art. 18

Chiusura temporanea e cessazione attivita'.

1. I titolari delle attivita' ricettive comunicano al Comune la chiusura temporanea e la cessazione dell'attivita'.
2. Il periodo di chiusura temporanea dell'attivita' non puo' essere superiore a tre mesi prorogabili dal Comune per fondati motivi per altri tre mesi, decorsi i quali l'attivita' si intende definitivamente cessata; il Comune ne da' comunicazione al Dipartimento regionale competente. (22)

Art. 19

Modifiche e variazioni.

1. Ogni variazione concernente l'attivita' ricettiva e la classificazione e' soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 9.
2. Le variazioni che non comportano modifiche alla struttura, ma alle prestazioni, con riferimento alle attrezzature o alla fascia dei servizi offerti, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente che la inoltra al Dipartimento regionale.
3. Sono altresì soggetti a comunicazione i cambi di titolarita' ed i subentri nell'attivita'. (23)

Art. 20

Validita' della classifica.

1. La classifica e' assegnata in base agli elementi dichiarati ed accertati, tenuto conto della funzionalita' delle attrezzature e dei servizi, in conformita' a quanto disposto dalle leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ed e' valida sino all'adozione dei provvedimenti di revisione di cui all'articolo 24. (24)

(22) Articolo gia' sostituito dall'[art. 78](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 18 - Chiusura temporanea.

Il titolare dell'azienda ricettiva che intenda chiudere il proprio esercizio o solo parte di esso, per un periodo limitato di tempo, deve ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea, comunque non superiore a 3 mesi, da parte del Comune, che decide in relazione alle esigenze turistico-ricettive della localita'.

Per chiusure temporanee di durata superiore a tre mesi ovvero per prolungamento oltre i tre mesi di chiusure precedentemente autorizzate, il Comune deve richiedere specifico parere dalla Provincia per il tramite della competente A.P.T.

Il Comune, rilasciata l'autorizzazione alla chiusura, di cui al primo comma del presente articolo, ne trasmette copia alla provincia e all'A.P.T. competenti.>>.

(23) Articolo gia' sostituito dall'art. 6, [L.R. n. 67 del 1996](#), poi sostituito dall'[art. 79](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 19 (Notifica delle variazioni). I Comuni sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia e all'APT competenti per territorio di ogni autorizzazione concessa relativa, in particolare, a cambio di titolarita', cessione dell'esercizio, e di ogni variazione relativa a modifica della struttura ricettiva ed a cessazione dell'attivita', nonche' dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 16.

I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a dare comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente al Comune competente non oltre 15 giorni dall'avvenuta variazione.>>.

(24) Articolo gia' sostituito dall'art. 7 della [L.R. n. 67 del 1996](#), poi modificato dall'art. 3 della [L.R. n. 14 del 1995](#) ed infine cosi' sostituito dall'[art. 80](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 20 - Validita' della classifica.

La classifica viene assegnata sulla base degli elementi denunciati ed accertati, tenuto conto dello stato dell'immobile, della qualita' dell'arredamento e dei servizi, in conformita' di quanto disposto dalle varie leggi di classificazione dei diversi tipi di strutture ricettive.

La classifica ha validita' per un quinquennio a partire dal 1o gennaio.

Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validita' della classifica.

La prima scadenza viene fissata al 31 dicembre 1995.

Per le nuove aziende ricettive attivate e per quelle comunque riclassificate, durante il quinquennio la classifica ha validita' per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno di quinquennio per le aziende turistiche ricettive in attivita'>>.

Art. 21

Istruttoria per la classificazione.

[Alle proposte, formulate dalle aziende di promozione turistica alla Giunta provinciale ai sensi del secondo comma dell'art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

- domanda in carta legale (indirizzata alla Provincia per il tramite dell'ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);
- planimetria dell'immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell'azienda ricettiva, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale e' destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;
- relazione descrittiva, firmata dal tecnico;
- certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed al relativo decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
- denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;
- autorizzazione igienico-sanitaria di cui alle vigenti disposizioni di legge, integrata da relazione o parere della competente autorità sanitaria.

In sede di riclassificazione la documentazione da produrre e' la medesima di quella prescritta per la prima classificazione, con esclusione degli elaborati grafici relativi alla consistenza dell'edificio, laddove dall'ultimo provvedimento classificatorio ai sensi della presente legge non si siano verificate modifiche della stessa, e purché detti elaborati siano stati comunque già acquisiti dall'ente preposto alla classificazione.] (25)

Art. 22

Denominazione.

1. La denominazione di un'azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale. (26)

Art. 23

Attribuzione di migliore classificazione.

[Il titolare di un esercizio turistico-ricettivo o il proprietario del relativo stabile, il quale realizzi opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o di servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'A.P.T. competente allegando la documentazione di cui al precedente art. 21.

L'A.P.T., accertata l'idoneità delle modificazioni apportate, avanza la proposta di nuova classificazione ai

(25) Articolo così modificato dall'art. 4 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e poi abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 21 - Istruttoria per la classificazione.

Alle proposte, formulate dalle aziende di promozione turistica alla Giunta provinciale ai sensi del secondo comma dell'art. 9, deve essere allegata la documentazione, presentata dal richiedente, ed in particolare:

- domanda in carta legale (indirizzata alla Provincia per il tramite dell'ente cui spetta l'esercizio delle funzioni istruttorie);
- planimetria dell'immobile e piante di tutti i locali, dei vari piani, ad uso dell'azienda ricettiva, con l'indicazione esatta della concessione edilizia e dell'uso cui ciascun locale e' destinato, firmate dal tecnico che ha redatto il progetto;
- relazione descrittiva, firmata dal tecnico;
- certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro esercenti il commercio relativa ai titolari di imprese turistico-ricettive, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed al relativo decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (originale o copia autenticata nei modi di legge, di data non antecedente a tre mesi prima della data della domanda);
- denuncia di attrezzatura e tabella dei requisiti obbligatori e fungibili;
- nulla-osta preventivo dei Vigili del Fuoco (per gli esercizi ricettivi di capacità superiore a 25 posti/letto).>>.

(26) Articolo così sostituito dall'[art. 81](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 22 - Denominazione.

La denominazione per ciascuna azienda ricettiva e' attribuita previa approvazione dell'ente preposto alla classificazione.

La denominazione di una azienda ricettiva esistente non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale.>>.

sensi dell'art. 9.] (27)

Art. 24
Revisione di classifica.

1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta degli enti di cui all'articolo 33 e del Dipartimento regionale competente, provvede alla revisione della classificazione delle strutture ricettive nel caso in cui non sussistono i requisiti necessari per il mantenimento di un esercizio nella categoria a suo tempo assegnata o dichiarata. (28)

Titolo III
Ricorsi avverso la classifica.

(29)

Art. 25
Presentazione dei ricorsi.

[Avverso i provvedimenti di classifica possono proporre ricorsi i titolari della licenza di esercizio dell'impianto turistico ricettivo interessato, i proprietari degli immobili relativi ed i titolari ed i proprietari di altri esercizi turistici ricettivi ubicati nello stesso Comune o in Comuni confinanti. Il ricorso deve essere presentato, su carta legale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio del Foglio degli annunci legali riportante il provvedimento, alla Giunta regionale - Settore turismo, con notifica, per conoscenza, all'A.P.T. e alla provincia competenti. Il Settore turismo trasmette copia del ricorso al titolare dell'esercizio ricettivo di cui viene impugnata la classifica quando il ricorso non sia stato prodotto dallo stesso. Detto titolare entro 20 giorni puo' far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso.] (30)

Art. 26
Composizione commissione.

[La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, sentito il parere di una commissione composta:

- 1) dal componente la Giunta preposto al Settore turismo, o suo delegato, che la presiede;
- 2) dal coordinatore del Settore turismo;
- 3) dal dirigente del Servizio strutture turistiche;
- 4) dal dirigente del Servizio commercio;
- 5) da due rappresentanti delle aziende turistico-ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale;
- 6) da un rappresentante di dipendenti delle aziende turistiche ricettive, da nominare dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale.] (31)

Art. 27
Designazione rappresentanti.

[La decisione dei rappresentanti di categoria di cui ai punti 5) e 6) dell'articolo precedente deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della specifica richiesta. La mancata designazione entro il termine di cui al comma precedente non invalida l'operativita' della

(27) Articolo abrogato dall'art. 8 della [L.R. n. 67 del 1996](#).

(28) Articolo gia' sostituito dall'art. 9 della [L.R. n. 67 del 1996](#), poi sostituito dall'[art. 82](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 24 - Revisione di classifica.

Qualora, durante il quinquennio, intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il titolare della licenza di esercizio e' tenuto a farne denuncia al competente ente preposto, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

Qualora venga accertato che non sussistono piu' i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa nella categoria cui e' stata assegnata, la Provincia, sentita l'A.P.T., provvede d'ufficio alla revisione di classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti posseduti.>>.

(29) Il presente Titolo e' stato abrogato dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(30) Articolo abrogato in conseguenza dell'abrogazione del Titolo III, operata dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(31) Articolo abrogato in conseguenza dell'abrogazione del Titolo III, operata dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

commissione.] (32)

Art. 28

Istituzione e funzionamento.

[La commissione di cui al precedente art. 26 e' istituita con decreto del presidente della Giunta regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore turismo - Servizio strutture turistiche - con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

La commissione si riunisce, su convocazione del suo presidente, entro 40 giorni dalla ricezione dei ricorsi.

Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La commissione assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Alle spese di funzionamento della commissione si provvede ai sensi della [L.R. 2 febbraio 1988, n. 15](#).

Sino a quando il ricorso non venga definito, l'azienda turistica ricettiva conserva la classifica gia' attribuita.] (33)

Titolo IV

Rilevazione statistica.

Art. 29

Raccolta dati.

1. La rilevazione statistica dell'attivita' alberghiera ed extralberghiera e' effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA. (34)

Art. 30

Trasmissione dati.

1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorita' di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico. (35)

Art. 31

Elaborazione dati.

1. Il Dipartimento regionale competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, [provvede alla registrazione informatica,] effettua i controlli sulla qualita' dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT. (36)

(32) Articolo abrogato in conseguenza dell'abrogazione del Titolo III, operata dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(33) Articolo abrogato in conseguenza dell'abrogazione del Titolo III, operata dall'[art. 130](#), comma 10, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(34) Articolo gia' sostituito dall'[art. 83](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#) (vedi, anche, [l'art. 9](#), comma 1, della medesima legge). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 29 - Raccolta dati.

La rilevazione statistica dell'attivita' alberghiera ed extralberghiera e' effettuata, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f), L.R. 22 gennaio 1992, n. 4 dalle aziende di promozione turistica, su modelli cartacei o su supporto informatico, in conformita' degli indirizzi dell'ISTAT e dell'E.N.I.T. e delle direttive della Regione.>>.

(35) Articolo gia' modificato dall'art. 5 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e dall'art. 10 della [L.R. n. 67 del 1996](#), poi sostituito dall'[art. 84](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 6, commi 1 e 2, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 30 - Trasmissione dati.

I titolari di strutture turistiche ricettive, oltre alle segnalazioni alle autorita' di pubblica sicurezza, sono tenuti a trasmettere alle aziende di promozione turistica, territorialmente competenti, copia dei modelli di segnalazione predisposti dall'E.N.I.T., al massimo con raggruppamento decadale, o a spedire mensilmente il supporto informatico, entro i primi cinque giorni del mese successivo alla rilevazione.>>.

(36) Articolo gia' modificato dall'art. 11 della [L.R. n. 67 del 1996](#), poi sostituito dall'[art. 85](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 7, comma 1](#), e dall'[art. 8, comma 1](#), L.R. 24 novembre 2016, n. 36. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 31 - Elaborazione dati A.P.T.

Le aziende di promozione turistica elaborano le schede di segnalazione o i supporti pervenuti e trasmettono alla competente Provincia i riepiloghi su cartaceo o su supporto informatico entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di rilevamento.>>.

Art. 32

Elaborazione dati Province.

[Le Province assemblano i dati pervenuti dalle A.P.T, e trasmettono entro i successivi dieci giorni i riepiloghi provinciali su cartaceo o su supporto informatico all'ISTAT, all'E.N.I.T., al Ministero per il turismo ed alla Regione - Servizio strutture turistiche del Settore turismo, nel rispetto delle direttive emanate dall'ISTAT e dalla Regione.] (37)

Titolo V

Vigilanza e controllo.

Art. 33

Funzioni di vigilanza e di controllo.

1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorita' di pubblica sicurezza e dell'Autorita' sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune nell'ambito delle proprie competenze territoriali.
2. I fruitori delle strutture ricettive possono inviare al Dipartimento regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformita' della struttura e dei servizi alla normativa di settore. La struttura regionale comunica gli esiti degli accertamenti al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti. (38)

Art. 34

Vigilanza e controllo

[Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al primo comma dell'articolo precedente, la Giunta Regionale promuove il riconoscimento della qualifica di Agente di Vigilanza turistica con funzioni di agente di Polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 7 della L. n. 217/83 a dipendenti, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, scelti tra quelli designati, in numero non superiore a tre, da ciascuna Provincia e da ciascuna APT e dal Settore Turismo della Giunta Regionale.] (39)

Art. 35

Competenze

[La competenza territoriale degli Agenti di Vigilanza Turistica con funzioni di agente di Polizia Giudiziaria, in applicazione dell'art. 7 della L. n. 217/83, di cui al precedente art. 34, e' circoscritta entro l'ambito territoriale di quella dell'Ente designante.] (40)

Art. 36

Pubblicazione

[L'elenco del personale abilitato, con evidenziato l'ambito territoriale di competenza di ciascuno, deve essere pubblicato, a cura del Servizio Strutture del Settore Turismo della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, cosi' come ogni successiva variazione.] (41)

Art. 37

(37) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(38) Articolo gia' sostituito dall'art. 6 della [L.R. n. 14 del 1995](#), poi sostituito dall'[art. 86](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#) ed infine cosi' modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 33 - Funzioni di vigilanza e controllo.

Ferme le specifiche competenze dell'Autorita' di Pubblica Sicurezza e delle Unita' Locali Socio-Sanitarie, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono autonomamente esercitate dal Comune, dall'Azienda di Promozione Turistica e dalla Provincia nell'ambito delle proprie competenze territoriali.

La Regione - Settore Turismo - Servizio Strutture Turistiche, nel potere di verifica sull'attuazione di quanto stabilito dalla presente legge, puo' disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale incaricato ai sensi del successivo art. 34.

Alle Aziende di promozione Turistica vanno inviate da parte dei clienti, per gli accertamenti del caso, le segnalazioni e i reclami circa la corrispondenza delle strutture ricettive e dei servizi alle idoneita' previste dalla presente legge; le Aziende di promozione Turistica rimettono formale rapporto alle Province con la proposta circa i provvedimenti da adottare.>>.

(39) Articolo abrogato dall'art. 13 della [L.R. n. 14 del 1995](#).

(40) Articolo abrogato dall'art. 13 della [L.R. n. 14 del 1995](#).

(41) Articolo abrogato dall'art. 13 della [L.R. n. 14 del 1995](#).

Tessera di riconoscimento

[Al personale abilitato e' fornita apposita tessera di qualificazione con foto, intestata "Regione Abruzzo Vigilanza e Controllo sulle strutture turistiche ricettive", con evidenziati i seguenti dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, qualifica, oltre l'ambito territoriale di competenza del titolare della tessera.

La tessera ed ogni altro mezzo di distinzione forniti per la specifica attivita', devono essere riconsegnati allo scadere della funzione, al Settore Turismo della Giunta Regionale. Servizio competente.] (42)

Art. 38

Atti di accertamento

[Il personale abilitato, ai sensi del precedente art. 34, al controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, puo' compiere tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.] (43)

Titolo VI

Sanzioni.

Art. 39

Sanzioni amministrative.

1. I criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonche' le modalita' per proporre opposizione alle ordinanze di ingiunzione, sono stabiliti dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).
2. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni. (44)

Art. 40

Segnalazione agli enti.

[Gli agenti che hanno contestato un'infrazione (45) devono immediatamente informare la A.P.T. e la Provincia competenti, inviando il processo verbale di contestazione.] (46)

Art. 41

Pagamento in misura ridotta.

[Entro i termini di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a quella piu' favorevole al contravvenuto, tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.] (47)

Art. 42

Devoluzione dei proventi.

[I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni (48) di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamento su un conto corrente postale all'uopo acceso da ciascun Comune.] (49)

(42) Articolo abrogato dall'art. 13 della [L.R. n. 14 del 1995](#).

(43) Articolo abrogato dall'art. 13 della [L.R. n. 14 del 1995](#).

(44) Articolo gia' modificato dall'art. 7 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e poi cosi' sostituito dall'[art. 87](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 39 - Contestazione e notificazione.

La violazione deve essere contestata, in conformita' a quanto previsto nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di verbale di accertamento redatto nelle forme e secondo lo schema predisposto dal Settore turismo della Giunta regionale contenente, tra l'altro, l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione.>>.

(45) La parola "un'infrazione" e' stata inserita dall'art. 8 della [L.R. n. 14 del 1995](#) in sostituzione della precedente "contravvenzione".

(46) Articolo abrogato dall'art. 4 della [L.R. n. 117 del 1995](#).

(47) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(48) La devoluzione al Comune e' stata introdotta dall'art. 9 della [L.R. n. 14 del 1995](#) in sostituzione della devoluzione alla Provincia.

(49) Articolo cosi' modificato dall'art. 9 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e poi abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 42 - Devoluzione dei proventi. I proventi delle sanzioni spettano alle Province di competenza; i pagamenti vengono effettuati mediante versamento su un conto corrente postale all' uopo acceso da ciascuna Provincia.>>.

Art. 43

Emissione di ordinanza - ingiunzione.

[Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Sindaco esperita l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T. ed alla Provincia competenti.] (50)

Art. 44

Validita' dell'ordinanza - ingiunzione.

[L'ordinanza d'ingiunzione costituisce titolo esecutivo, salvo che non sia stata proposta opposizione ai sensi del successivo art. 46, ed ha efficacia novanta giorni dalla data di notifica al trasgressore.] (51)

Art. 45

Termine per il pagamento.

[Il pagamento deve essere effettuato nei modi previsti dall'art. 42 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.] (52)

Art. 46

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

[Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.] (53)

Art. 47

Incasso coattivo.

[Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, il Comune dispone mediante emissione di apposito ruolo, il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese.] (54)

Art. 48

Entita' delle sanzioni amministrative.

1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, il titolare della struttura turistica ricettiva:
 - a) [*lettera abrogata dall'[art. 8, comma 1, lett. h\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#)];*
 - b) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi degli articoli 6 e 7;
 - c) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 8;
 - d) che rifiuta di fornire al Dipartimento regionale competente e al Comune le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicita' dei prezzi e della consistenza delle strutture o che rifiuta di

(50) Articolo cosi' modificato dall'art. 5 della [L.R. n. 117 del 1995](#) e poi abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 43 - Emissione di ordinanza-ingiunzione.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Presidente della Provincia esperita l'istruttoria di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge all'autore della violazione il pagamento della somma determinata per la violazione o, se del caso, ordinanza motivata di archiviazione degli atti, notificandola integralmente all'interessato e dandone comunicazione alla competente A.P.T.>>.

(51) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(52) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(53) Articolo abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(54) Articolo cosi' modificato dall'art. 10 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e poi abrogato dall'[art. 130](#), comma 11, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 47 - Incasso coattivo.

Decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, al passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o il momento in cui l'ordinanza, con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto, diviene inoppugnabile, la Provincia dispone, a mezzo del suo Ufficio Legale, il recupero coattivo dell'importo dovuto, comprensivo delle spese.>>.

- consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero dichiara elementi non corrispondenti al vero;
- e) che accoglie nella struttura ospiti in eccedenza rispetto alla capienza ricettiva massima;
 - f) che chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione di cui all'art. 18 o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine previsto;
 - g) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisce al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella effettiva o afferma la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
 - h) che non evidenzia nella targa posta all'esterno del proprio esercizio la tipologia, la denominazione e il numero delle stelle.
2. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di struttura turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00.
- 2-bis. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR) di cui all'articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attivita' pubblicizzata, promossa o commercializzata. (55)

[Art. 49](#)
[Recidiva.](#)

1. In tutti i casi di recidiva e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. E' altresì disposta la chiusura se il titolare non e' in possesso della prescritta licenza di esercizio o della segnalazione certificata inizio attivita'. (56)

[Art. 50](#)
[Prescrizione.](#)

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione

(55) Articolo già modificato dall'art. 11 della [L.R. n. 14 del 1995](#) e dall'art. 12 della [L.R. n. 67 del 1996](#), poi sostituito dall'[art. 88](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), ancora modificato dall'[art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2016, n. 36](#), successivamente modificato dall'[art. 12, comma 2, L.R. 28 gennaio 2020, n. 3](#), infine così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. h\), i\), L.R. 11 dicembre 2020, n. 38](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 48 - Entità delle sanzioni amministrative.

La Provincia, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000, il titolare di azienda turistica ricettiva:

- a) che ometta di trasmettere o trasmetta tardivamente, in maniera errata o incompleta le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3, 5, 11, primo comma, 19, secondo comma, 24, primo comma e 30, che pratici prezzi difforni da quelli segnalati e vistati dalla Provincia, così come previsto al precedente art. 7;
- b) che non esponga o esponga in modo difforme da quanto stabilito dal precedente art. 8 i cartellini dei prezzi;
- c) che si rifiuti di fornire all'A.P.T., al Comune, ovvero alla Provincia competente per territorio, le informazioni richieste ai fini della classificazione o della pubblicità dei prezzi e della consistenza delle strutture o che si rifiuti di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi enti o dalla Regione al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;
- d) che accolga nella struttura ospiti in eccedenza alla capienza ricettiva massima autorizzata nella licenza d'esercizio;
- e) che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge o anticipi l'apertura o ritardi la chiusura oltre il termine autorizzato nella licenza di esercizio;
- f) che con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo attribuisca al proprio esercizio una classifica o una denominazione diversa da quella approvata o affermi la sussistenza di attrezzature e servizi non conformi a quelli esistenti;
- g) che non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all'esterno del proprio esercizio, la classifica attribuita e se del caso, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione assegnata.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda turistica ricettiva, in violazione delle norme di classificazione delle varie tipologie di strutture turistiche ricettive, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000.>>.

(56) Articolo così sostituito dall'[art. 89](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 49 - Recidiva.

In tutti i casi di recidiva e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni. E' altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.>>.

e' regolata dalle norme del codice civile. (57)

Art. 51

Norme di riferimento.

[Per quanto non espressamente previsto dovra' farsi riferimento alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili.] (58)

Art. 52

Norma transitoria.

[Fino all'entrata in attivita' delle aziende di Promozione turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti provinciali per il turismo e dalle Aziende autonome di soggiorno e turismo per la parte di loro competenza.] (59)

Art. 53

Norma abrogativa.

Sono abrogate le norme di cui:

- alla L.R. 24 marzo 1988, n. 33;
- alla L.R. 10 maggio 1988, n. 42;
- alla L.R. 23 luglio 1982, n. 45, artt. da 4 a 17;
- alla L.R. 22 gennaio 1992, n. 4, art. 32, comma 1, punti 1) e 3), e comma 2, nonche' ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

(57) Articolo cosi' sostituito dall'art. 90, comma 1, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 50 - Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive al termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del Codice civile.>>.

(58) Articolo abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

(59) Articolo cosi' modificato dall'art 13 della L.R. n. 67 del 1996 e poi abrogato dall'art. 130, comma 11, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44. Il testo originario era cosi' formulato: <<Art. 52 - Norma transitoria.

Fino all'entrata in attivita' delle aziende di Promozione turistica le funzioni loro assegnate dalla presente legge saranno espletate dagli Enti provinciali per il turismo.>>.